

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'applicabilità del tetto retributivo massimo alle "propine" degli avvocati dello Stato.

[Corte costituzionale, sentenza 26 maggio 2022, n. 128 – Pres. Amato, red. Barbera](#)

**Avvocatura dello Stato – Compensi professionali a carico delle parti soccombenti – Tetto retributivo massimo – Prelievo tributario - Questione infondata di costituzionalità.**

*Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del [d.l. n. 90 del 2014](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), in combinato disposto con l'art. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, nella [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 36 e 53 Cost. (1)*

(1) I. – Con la decisione in epigrafe, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla quinta sezione del Consiglio di Stato, con [sentenza non definitiva 26 agosto 2020, n. 5220](#) (oggetto della [News US n. 106 del 23 settembre 2020](#), cui si rinvia per ampi approfondimenti) – delle norme che non escludono le "propine" (rappresentate dalle "spese liquidate" poste a carico delle parti private soccombenti all'esito di giudizi contro la pubblica amministrazione) dal computo del c.d. "tetto retributivo massimo".

La vicenda è originata dall'impugnazione da parte di un avvocato dello Stato - dinnanzi al T.a.r. per la Campania e poi al Consiglio di Stato - del provvedimento con cui è stata effettuata la trattenuta sui compensi professionali di cui all'art. 21 del [d.P.R. 30 ottobre 1933, n. 1611](#), relativa al I quadrimestre 2015, nella misura di lordi € 7.799,64, per il superamento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del [d.l. 6 dicembre 2011, n. 201](#), conv. nella [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), anche ai sensi degli artt. 13 del d.l. 24 aprile 2014, conv. nella [legge 23 giugno 2014, n. 89](#), e 9 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. nella legge 11 agosto 2014, n. 114. Il ricorrente, in particolare, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla liquidazione, "integrale e senza decurtazioni", degli emolumenti dovuti ai sensi dell'art. 21 del r.d. n. 1611 del 1933, dell'art. 61 del [r.d. 30 ottobre 1933, n. 1612](#) (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e dell'art. 1 della [legge 23 dicembre 1993, n. 559](#) (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), relativi al primo quadrimestre del 2015, "nonché di tutti i successivi percipiendi, sia per quanto concerne i 3/10 che i 7/10, di cui alle modalità legali e regolamentari di riparto, ed in particolare senza che ne venga operata la trattenuta

di cui all'art. 23-ter del decreto-legge n. 201/2011 cit., né alcuna altra ritenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria del credito”.

Il ricorso è stato respinto con sentenza del [T.a.r. per la Campania, Napoli, sez. IV, 17 giugno 2019, n. 3338](#).

Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l'interessato e, nell'ambito del relativo giudizio, si è innestato il deferimento di cui trattasi.

II. – La Corte costituzionale, in via preliminare ha ricostruito il quadro normativo vigente, non senza segnalare il recente aggiornamento del parametro cui ragguagliare la soglia del trattamento economico complessivo, effettuato dall'art. 1, comma 68, della [legge n. 234 del 2021](#), che ha rideterminato il limite retributivo *“sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della [legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24”*. Aggiornamento, tuttavia, che non comporta il venir meno della rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, *“in quanto la nuova disposizione non esclude l'applicazione, medio tempore, della normativa censurata”*. In particolare è stato osservato quanto segue:

- a) l'art. 9 del [d.l. n. 90 del 2014](#), come convertito, ha modificato la disciplina relativa alla percezione dei compensi variabili (cosiddette propine) del personale dell'Avvocatura dello Stato e, in genere, degli avvocati dipendenti della pubblica amministrazione in conseguenza delle prestazioni professionali rese nel difendere in giudizio le amministrazioni di riferimento;
- b) il trattamento economico degli avvocati e dei procuratori dello Stato si compone di due diverse voci:
  - I) una prima voce è quella retributiva fissa, costituita dallo stipendio tabellare, rapportato a quello goduto dai magistrati (art. 12 della [legge 24 maggio 1951, n. 392](#), recante *“Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato”*);
  - II) un'altra componente di detto trattamento è quella modificata dal citato art. 9 e attiene ai compensi maturati in ragione dell'attività difensiva svolta in giudizio, di natura variabile perché dipendenti dalla sorte del contenzioso;
- c) con riferimento agli avvocati e ai procuratori dello Stato, la novella legislativa ha proceduto ad una decurtazione del pregresso trattamento economico legato alla voce retributiva variabile, oggi limitato alla sola ipotesi della condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio (il cosiddetto *“riscosso”*, perché legato all'effettiva esazione delle somme in questione);

- c1) è stato inoltre delimitato il relativo perimetro quantitativo, riconosciuto dalla novella solo in misura pari al 50 per cento degli importi recuperati dal soccombente (a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 486, lettere a) e b), della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" il suddetto limite è stato aumentato al 75 per cento);
- c2) per il personale dell'avvocatura dello Stato è stato poi espunto dal sistema il diritto ad ottenere la liquidazione di emolumenti in caso di compensazione delle spese o di lite transatta senza spese (il cosiddetto "compensato");
- c3) quest'ultima norma – anch'essa oggetto delle censure di legittimità costituzionale prospettate dal Consiglio di Stato – si inserisce nella serie di interventi normativi che hanno introdotto limitazioni agli emolumenti a carico delle finanze pubbliche, demandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico. Il "parametro massimo di riferimento" è identificato nel "trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione" (art. 13, comma 1, del [d.l. n. 66, del 2014](#), come convertito);
- d) con riferimento all'art. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, la Corte ha già evidenziato che "*[l]a disciplina del limite massimo, sia alle retribuzioni nel settore pubblico sia al cumulo tra retribuzioni e pensioni, si iscrive in un contesto di risorse limitate, che devono essere ripartite in maniera congrua e trasparente [...]. Il limite delle risorse disponibili, immanente al settore pubblico, vincola il legislatore a scelte coerenti, preordinate a bilanciare molteplici valori di rango costituzionale, come la parità di trattamento (art. 3 Cost.), il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque idonea a garantire un'esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.), il diritto a un'adeguata tutela previdenziale (art. 38, secondo comma, Cost.), il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)*" (cfr. [sentenza 26 maggio 2017, n. 124](#), in *Giur. cost.*, 2017, 1272, nonché oggetto della [News US del 1° giugno 2017](#));
- e) la Corte ha, dunque, "valutato il bilanciamento tra i richiamati valori confliggenti effettuato dal legislatore, escludendo che il limite massimo alle retribuzioni, dettato nel settore pubblico sulla base di criteri non uniformi a quelli relativi al settore privato, ispirati alle leggi di mercato, sia manifestamente irragionevole (si veda anche, con riguardo alla

riduzione delle tariffe professionali riguardanti incarichi di natura pubblicistica rispetto a quelle relative ad attività libero-professionali, sentenze [n. 89 del 2020](#), [n. 178 del 2017](#) e [n. 192 del 2015](#)” (cfr. [sentenza 28 gennaio 2022, n. 27](#), oggetto della [News US n. 24 del 7 marzo 2022](#) per la quale vedi *infra* § k);

- e1) con la medesima decisione è stato, inoltre, ritenuto che *“il sacrificio economico imposto dalla previsione di un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni sia “tale da non sacrificare in misura arbitraria e sproporzionata il diritto al lavoro [...] libero di esplicarsi nelle forme più convenienti (sentenza n.124 del 2017 cit.)”;*
- e2) per affermare infine che *“la soglia retributiva fissata, commisurata alla retribuzione, e, quindi, alle funzioni di una carica di rilievo e prestigio indiscussi, qual è il primo presidente della Corte di cassazione, è da considerare adeguata”* (cfr. sentenza n. 27 del 2022);
- f) venendo all’esame delle q.l.c. sollevate nel caso in esame, viene anzitutto dichiarata inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 81 Cost., per difetto di motivazione. Sul punto, la Corte ha osservato che la censura è carente di un’adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali le norme oggetto del giudizio integrerebbero una violazione del parametro costituzionale evocato (*ex plurimis*, [sentenza 5 maggio 2021, n. 87](#) in *Rep. Foro it.* 2021, *Spese di giustizia*, mass red.; [sentenza 5 marzo 2021, n. 30](#) in *Foro it.* 2021, I, 1569, in *Dir. pen. e proc.* 2021, 787 (m), con nota di ATTANASIO, in *Cass. pen.* 2021, 2024, con nota di PARZIALE, in *Giur. costit.* 2021, 254, con nota di BIN, FRANCAVIGLIA; [sentenza 13 marzo 2020, n. 54](#) in *Rep. Foro it.* 2020, *Corte costituzionale*, n. 99, in *Famiglia e dir.* 2021, 153, con nota di NUNIN; sentenza 4 marzo 2019, n. 33 in *Giur. costit.* 2019, 610, con nota di PIZZOLATO, PAGLIARIN, in *Giornale dir. amm.* 2019, 590 (m), con nota di SPANICCIATI, in *Riv. corte conti* 2019, fasc. 2, 238, con nota di NUNZIATA, in *Regioni* 2019, 522, con nota di MORELLI; nonché [sentenza 15 novembre 2017, n. 240](#) in *Dir. e pratica trib.* 2018, 1298, con nota di CAMPODONICO, in *Giur. costit.* 2017, 2478, con nota di VERRIGNI);
- g) le questioni sollevate in riferimento agli altri parametri costituzionali sono state invece considerate ammissibili, nonostante l’atto di promovimento abbia la veste formale della sentenza (non definitiva). Osserva la Corte in proposito che all’atto di promovimento, anche se assunto con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 della [legge 11 marzo 1953, n. 87](#) - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale - (cfr. *ex multis*, [sentenza 20 luglio 2020, n. 153](#) in *Giur. costit.* 2020, 1737, con nota di SCOCA; [26 luglio 2019, n. 208](#) in *Foro it.* 2019, I, 2973; [sentenza 13 aprile 2017, n. 86](#) in *Foro it.* 2017, I, 1805, in *Giur. costit.*

2017, 843, con nota di CHIEPPA; [sentenza 15 luglio 2010, n. 256](#) in *Foro it.* 2010, I, 2918; [8 maggio 2009, n. 151](#) in *Foro it.* 2009, I, 2301, con nota di CASABURI, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2009, 928, con nota di DOLCINI, in *Questione giustizia* 2009, fasc. 3, 184, con nota di SANLORENZO, in *Riv. pen.* 2009, 946, con nota di RE, in *Corriere giur.* 2009, 1213, con nota di FERRANDO, in *Riv. it. medicina legale* 2009, 743, con nota di TURILLAZZI, in *Famiglia, persone e successioni* 2009, 684, con nota di FANTETTI, in *Giust. civ.* 2009, I, 1177, con nota di GIACOBBE, in *Nuova giur. civ.* 2009, I, 1123, con nota di FERRANDO, in *Guida al dir.* 2009, fasc. 21, 19, con nota di PORRACCILO, in *Nuove leggi civ.* 2009, 501, con nota di VILLANI, in *Giur. costit.* 2009, 1656, con nota di MANETTI, TRIPODINA, in *Dir. famiglia* 2009, 991, con nota di D'AVACK, CASINI, in *Giur. it.* 2010, 281 (m), con nota di TRUCCO, CHINNI, RAZZANO; [sentenza 2 aprile 2009, n. 94](#) in *Giur. costit.* 2009, 833, in *Giust. civ.* 2010, I, 277, con nota di GRANATA e [30 dicembre 1997, n. 452](#) in *Giur. costit.* 1997, 4007);

h) quanto alle ulteriori questioni le stesse non sono ritenute fondate, sulla base dei seguenti rilievi:

h1) le censure sollevate dal giudice *a quo*, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., sono state già decise dalla Corte con la [sentenza n. 27 del 2022](#) cit., secondo cui deve essere escluso che la previsione di un tetto retributivo costituisca “*un prelievo di natura tributaria*”, ovvero una prestazione patrimoniale imposta;

h2) secondo la giurisprudenza costituzionale, una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino più requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese ([sentenze n. 27 del 2022](#) cit.; [sentenza 10 novembre 2017, n. 236](#), in *Giur. cost.*, 2017, 2394, con nota di BOGGERO; [sentenza 30 aprile 2015, n. 70](#), in *Foro it.*, 2015, I, 1855, con note di ROMBOLI e V. FERRARI, ed in *Giur. cost.*, 2015, 531, con note di ANZON DEMMIG, SANDULLI ed ESPOSITO; [sentenza 6 maggio 2016, n. 96](#), in *Giur. cost.*, 2016, 886; [sentenza 23 luglio 2015, n. 178](#) n *Riv. neldiritto* 2015, 1931, con nota di COSMELLI, in *Guida al dir.* 2015, fasc. 33, 86, con nota di PONTE, in *Mass. giur. lav.* 2015, 812, con nota di FRATINI, in *Dir. relazioni ind.* 2015, 1120 (m), con nota di FERRANTE, in *Giur. it.* 2015, 2703 (m), con nota di SCAGLIARINI, in *Diritti lavori mercati* 2015, 377 (m),

con nota di ZOPPOLI, in *Giur. costit.* 2015, 1651, con nota di FIORILLO e [30 aprile 2015, n. 70](#) in *Foro it.* 2015, I, 1855, con nota di ROMBOLI, FERRARI V., in *Mass. giur. lav.* 2015, 408, con nota di PROSPERETTI, in *Riv. dir. sicurezza sociale* 2015, 429, con nota di CINELLI, in *Giur. it.* 2015, 1177, con nota di PERSIANI, in *Dir. relazioni ind.* 2015, 840 (m), con nota di FERRANTE, in *Riv. neldiritto* 2015, 1453, con nota di PIROZZI, in *Giurisdiz. amm.* 2015, ant., 874, con nota di ANCORA, in *Rass. avv. Stato* 2015, fasc. 2, 125, con nota di PEPE, in *Riv. giur. lav.* 2015, II, 369 (m), con nota di DE IOANNA, in *Riv. giur. lav.* 2015, II, 389 (m), con nota di D'ONGHIA, in *Giur. costit.* 2015, 531, con nota di ANZON DEMMIG, SANDULLI, ESPOSITO, in *Riv. it. dir. lav.* 2015, II, 826, con nota di LEONE, in *Giur. costit.* 2015, 988, con nota di GHERA, in *Diritti lavori mercati* 2015, 361 (m), con nota di BOZZAO; [sentenza 4 giugno 2014, n. 154](#), in *Diritti lavori mercati*, 2015, 155, con nota di TROJSI; [sentenza 17 dicembre 2013, n. 310](#), in *Foro it.*, 2014, I, 325, in *Giurisdiz. amm.*, 2013, ant., 441, con nota di ANCORA, in *Mass. giur. lav.*, 2014, 568, con nota di ROMANO, in *Giur. cost.*, 2013, 4966, con nota di PACE, ed in *Diritti lavori mercati*, 2015, 154, con nota di TROJSI; [sentenza 12 dicembre 2013, n. 304](#), in *Giur. cost.*, 2013, 4870 e [sentenza 11 ottobre 2012, n. 223](#) in *Foro it.* 2012, I, 2896, in *Dialoghi trib.* 2012, 522, con nota di STEVANATO, VALLEBONA, LUPI, in *ADL* 2012, 1233, con nota di BONARDI, in *Giur. it.* 2013, 772 (m), con nota di CICCONETTI, in *Riv. giur. lav.* 2013, II, 111 (m), con nota di MARINUZZI, in *Giur. costit.* 2012, 3293, con nota di PICCIONE, in *Giur. it.* 2013, 2470 (m), con nota di PACE, in *Diritti lavori mercati* 2015, 153 (m), con nota di TROJSI);

- h3) “si deve comunque trattare di un prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva. Tale indice, inoltre, deve esprimere l’idoneità di ciascun soggetto all’obbligazione tributaria (cfr. [sentenza 4 dicembre 2020, n. 263](#), in *Giur. cost.*, 2020, 3137; [sentenza 21 novembre 2019, n. 240](#), in *Giur. cost.*, 2019, 2988; [sentenza 26 aprile 2018, n. 89](#), in *Foro it.*, 2018, I, 2302, ed in *Giur. cost.*, 2019, 1743, con nota di VARI; [sentenza 14 dicembre 2017, n. 269](#), in *Foro it.*, 2018, I, 405, con nota di SCODITTI, in *Giust. pen.*, 2017, I, 321, con nota di DELLI PRISCOLI, in *Giur. cost.*, 2017, 2925, con note di SCACCIA, REPETTO e FEDELE, in *Riv. giur. trib.*, 2018, 105, con nota di FERRARA, in *Corriere trib.*, 2018, 684, con nota di MISCALI, ed in *Giur. comm.*, 2019, II, 486, con nota di FONDERICO; [sentenza 10 novembre 2017, n. 236](#), in *Giur. cost.*, 2017, 2394, con nota di BOGGERO; [sentenza 30 aprile 2015, n. 70](#), in *Foro it.*, 2015, I, 1855, con note di ROMBOLI e V. FERRARI, ed in *Giur. cost.*,

2015, 531, con note di ANZON DEMMIG, SANDULLI ed ESPOSITO; [sentenza 18 luglio 2014, n. 219](#), in *Giur. cost.*, 2014, 3491, con nota di PINELLI; [sentenza 4 giugno 2014, n. 154](#), in *Diritti lavori mercati*, 2015, 155, con nota di TROJSI; [sentenza 15 aprile 2008, n. 102](#), in *Giur. cost.*, 2008, 2641, con nota di ANTONINI, in *Riv. giur. sarda*, 2008, 779, con nota di DORE, ed in *Riv. dir. trib.*, 2009, II, 281, con nota di SUCCIO; [sentenza 18 maggio 1972, n. 91](#), in *Giur. cost.*, 1972; [sentenza 10 luglio 1968, n. 97](#), in *Giur. cost.*, 1968; [sentenza 6 luglio 1966, n. 89](#), in *Giur. cost.*, 1966; [sentenza 31 marzo 1965, n. 16](#), in *Giur. cost.*, 1965; [sentenza 16 giugno 1964, n. 45](#), in *Giur. cost.*, 1964” (sentenza n. 27 del 2022 cit.);

- h4) nel caso di specie non si tratta di un prelievo tributario, perché non sussistono i requisiti dell'effettiva decurtazione patrimoniale e della mancanza di una modifica del rapporto sinallagmatico;
- h5) la pretesa patrimoniale dell'avvocato o del procuratore dello Stato alla partecipazione al “riscosso” *“è quantomeno subordinata alla condanna della controparte alle spese ovvero alla presenza di una transazione che ponga su quest'ultima il costo del giudizio: sino a quando non viene a concretarsi tale presupposto, l'avvocato dipendente può dirsi titolare solo di una aspettativa con riguardo alla possibilità di percepire tali emolumenti, sino a quel momento solo eventuale [...]. La revisione quantitativa del diritto alla ripartizione del “riscosso” [...] incide, dunque, su situazioni giuridiche soggettive non ancora maturate [...]. È pertanto da escludere che nel caso possa riscontrarsi una effettiva decurtazione, la quale, invece, presuppone l'incidenza della novità normativa su situazioni soggettive di matrice patrimoniale compiutamente formate”* (sentenza n. 236 del 2017 cit.);
- h6) il comma 5 dell'art. 9 *“ha introdotto nel sistema verifiche di rendimento destinate ad incidere sul quantum del diritto a godere degli emolumenti in questione in ragione di alcuni filtri valutativi definiti dalla normazione secondaria”* (ancora sentenza n. 236 del 2017);
- h7) le modifiche introdotte dalla novella in tema di partecipazione degli avvocati e dei procuratori dello Stato al cosiddetto “riscosso”, soprattutto, *“incidono, modificandolo, sul sinallagma contrattuale, perché il diritto alle propine viene modulato differentemente in ragione del rendimento degli avvocati dipendenti: non si risolvono, dunque, esclusivamente in una decurtazione patrimoniale, così da condurre la fattispecie al di fuori dei casi di imposizione tributaria anomala e implicita, in altre occasioni riscontrati da questa Corte”* (sentenza n. 236 del 2017 cit.);

- h8) si ricade quindi, nella specie, *“in una regola conformativa delle medesime retribuzioni (sentenza n. 200 del 2018)” (sentenza n. 27 del 2022 cit);*
- h9) esclusa la natura tributaria della fattispecie, le censure di violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost. sono dunque non fondate;
- i) le censure sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., si fondano su un erroneo presupposto interpretativo espresso nei seguenti termini:
- i1) il Consiglio di Stato prende atto che i compensi professionali a cui fa riferimento l'impugnato art. 9, a seguito della novella dallo stesso introdotta, sono corrisposti agli avvocati e ai procuratori dello Stato solamente *“[n]elle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti”*. È stato invece espunto dal sistema, per il personale dell'Avvocatura dello Stato, il diritto ad ottenere la liquidazione di emolumenti in caso di compensazione delle spese o di lite transatta senza spese;
- i2) pertanto, la provvista di questi compensi, nonostante la loro natura retributiva, *“non [sarebbe] a carico sostanziale del bilancio dello Stato, ma dei soggetti soccombenti in giustizia verso lo Stato”*, con la conseguenza che essi sarebbero estranei a obiettivi di contenimento della finanza pubblica;
- i3) non trattandosi di *“importi prelevati dai bilanci di previsione delle amministrazioni patrocinate (e, per tali, “a loro carico”), ma [di] somme versate per lo più da soggetti privati”*, la loro corresponsione ai destinatari non rifletterebbe *“una spesa pubblica, cioè un prelievo retributivo a carico delle finanze pubbliche, ma un semplice passaggio di valuta proveniente ab extra e dalla legge delegato all'ufficio dell'Avvocatura erariale”*;
- i4) il giudice rimettente muove dall'assunto che le spese di lite siano rimosse dall'Avvocatura dello Stato *“non per conto dell'amministrazione, bensì nella sua qualità di distrattaria ex lege”* e che le somme così recuperate siano vincolate *ex lege “in favore delle persone degli avvocati e dei procuratori dello Stato”*;
- i5) in senso contrario, la Corte osserva invece che la condanna al pagamento delle spese di lite è fatta dal *«giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui»* a favore della parte (art. 91, primo comma, c.p.c.) - che è quindi titolare del diritto di credito al relativo pagamento nei confronti della controparte soccombente - e non, salvo il caso di distrazione ex art. 93 c.p.c., del suo difensore;
- i6) nella specie, la parte non è l'Avvocatura dello Stato, bensì l'amministrazione pubblica da essa patrocinata, che, se vittoriosa, ha diritto al rimborso delle spese legali nei confronti del soccombente. Una parte di queste (il 75 per cento) è poi ripartita tra gli avvocati e i procuratori dello Stato, come

*“componente retributiva aggiuntiva legata agli emolumenti per il “riscosso””* (sentenza n. 236 del 2017 cit.). Questi emolumenti, quindi, sono indubbiamente *“a carico delle finanze pubbliche, senza che il vincolo di destinazione su di essi imposto dall’art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato) e dall’art. 9, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, possa mutarne la natura”*;

- i7) alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. sono state quindi dichiarate non fondate;
- j) anche la censura di violazione dell'art. 3 Cost. sollevata, sotto un ulteriore profilo, dal giudice *a quo* è stata ritenuta non fondata;
  - j1) ad avviso del collegio rimettente, *“la scelta del legislatore di computare i compensi di cui trattasi [...] ai fini del raggiungimento del c.d. “tetto stipendiale” [sarebbe] incoerente con la natura premiale (sulla base del “rendimento individuale”) impressa a tali compensi dal successivo comma 5 del medesimo art. 9, con ciò contraddicendo il principio di ragionevolezza”*;
  - j2) la computabilità, ai fini del raggiungimento del tetto retributivo, anche dei compensi professionali costituenti la parte variabile del trattamento economico degli avvocati e dei procuratori dello Stato non contraddice la loro dedotta natura premiale sul piano normativo. Questa riguarda, infatti, i criteri di distribuzione degli stessi, sulla base del rendimento individuale, mentre la fissazione di un limite massimo alle retribuzioni pubbliche si pone quale misura di contenimento della spesa pubblica che colpisce tutte le voci retributive, anche quelle variabili;
  - j3) la Corte ha già escluso che le limitazioni e decurtazioni imposte dalla normativa dettata dall'art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, siano arbitrarie e non proporzionate, trovando *“una incontrovertita ratio nelle [...] esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica”* (sentenza n. 236 del 2017 cit.);
  - j4) ciò posto, è *“coerente sul piano sistematico che il “tetto” colpisca le categorie professionali che godono dei trattamenti economici più elevati”* (sentenza n. 27 del 2022), avendo l'intervento normativo denunciato lo scopo di porre un limite proprio ai redditi più alti *“salvaguardando comunque l’adeguatezza professionale e retributiva della soglia contemplata”* (sentenza n. 124 del 2017 cit.).

III. – Per completezza, si consideri quanto segue:

k) con il precedente di cui alla [sentenza n. 27 del 2022](#), (oggetto della [News US n. 24 del 7 marzo 2022](#) alla quale si rinvia per approfondimenti), a più riprese ricordato dalla decisione in epigrafe, la Corte costituzionale aveva già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 23, 36, 53 e 97 Cost., nonché dell’art. 10 Cost. in relazione all’art. 23, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo – dell’art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, e dell’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito in legge n. 89 del 2014, i quali vietano alle amministrazioni e agli enti pubblici di erogare trattamenti economici che superino il limite di 240.000, con riferimento allo svolgimento delle funzioni di giudice tributario.